

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1930/90 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1990

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare, (CEE) n. 2507/88 relativo all'attuazione di programmi di stoccaggio e di sistemi di allarme rapido e (CEE) n. 2508/88 relativo all'attuazione di azioni di cofinanziamento degli acquisti di prodotti alimentari o di sementi effettuati dagli organismi internazionali e dalle organizzazioni non governative

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3972/86<sup>(2)</sup>, (CEE) n. 2507/88<sup>(3)</sup> e (CEE) n. 2508/88<sup>(4)</sup> stabiliscono che, ai fini dell'applicazione di talune delle disposizioni da essi previste, la Commissione è assistita da un comitato;

considerando che la decisione 87/373/CEE<sup>(5)</sup> ha stabilito le procedure da seguire per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;

considerando che la procedura relativa al comitato per l'aiuto alimentare, prevista dal regolamento (CEE) n. 3972/86, non è conforme alle disposizioni della decisione 87/373/CEE e deve essere modificata di conseguenza;

considerando che il comitato per l'aiuto alimentare assiste la Commissione anche nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 2507/88 e (CEE) n. 2508/88 conformemente alla stessa procedura; che detti regolamenti devono essere analogamente modificati;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3972/86, (CEE) n. 2507/88 e (CEE) n. 2508/88 sono applicabili solo fino al 30 giugno 1990 e che la loro validità deve essere prorogata a tempo illimitato;

considerando che, per l'adozione del presente regolamento, il trattato non prevede poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3972/86 è modificato come segue:

<sup>(1)</sup> Parere reso il 15 giugno 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1 (rettifica in GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 54). Modificato dal regolamento (CEE) n. 1750/89 (GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU n. L 220 dell'11. 8. 1988, pag. 1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1751/89 (GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 2).

<sup>(4)</sup> GU n. L 220 dell'11. 8. 1988, pag. 4, modificato dal regolamento (CEE) n. 1752/89 (GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 3).

<sup>(5)</sup> GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

1) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. La Commissione è assistita da un comitato per l'aiuto alimentare, in appresso denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. »

2) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 8 »*

Nel caso in cui si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misura che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce di due mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente. »

*Articolo 2*

1. I regolamenti (CEE) n. 2507/88 e (CEE) n. 2508/88 sono modificati come segue:

a) Nell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2507/88 e nell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2508/88 i termini « sono adottate dalla Commissione » e, rispettivamente, « vengono prese dalla Commissione » sono sostituiti dai termini « sono adottate conformemente alla procedura definita nel paragrafo 2 ».

b) I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2507/88 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2508/88 sono sostituiti dal paragrafo seguente:

« 2. La Commissione è assistita dal comitato per l'aiuto alimentare istituito dall'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3972/86, secondo la procedura prevista all'articolo 8 di tale regolamento. »

2. Il paragrafo 4 dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2507/88 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2508/88 diventano paragrafo 3.

*Articolo 3*

Il paragrafo 2 dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3972/86, dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n.

2507/88 e dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2508/88 è soppresso.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. SMITH

---